



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 28
MISURA 10	Pagamenti agro-climatico-ambientali
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2019 - Tipo di operazione 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti dal 1° gennaio 2019 per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”, come aiuti di stato integrativi, a valere sul P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.09 che prevede l'adozione di impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti nel Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:

- A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare;
- B) Conservazione di siepi e/o boschetti;

C) Conservazione di stagni, laghetti;

D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

A tali interventi sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.9.6. “Condizioni di ammissibilità” del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire del sostegno previsto nell’ambito del Tipo di operazione 10.1.09 le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - “Ripristino di ecosistemi”.

Può essere ammessa al Tipo di operazione, anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più dei tipi di intervento di A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.

Non sono comunque erogati sostegni finanziari per le domande di sostegno in cui l’ammontare dei pagamenti da corrispondere è inferiore ad euro 300 prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, in analogia a quanto previsto per i pagamenti diretti dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 recante ad oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Sono ammesse le superfici con i sotto Tipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A) nella quale sono contrassegnati con (*) i requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2000

Tabella A) - Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
A) Piantate		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No
A) Alberi isolati o in filare		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
B) Boschetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*).	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.

Requisiti Fasce di rispetto. La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	Requisiti Area	Requisiti Fascia di separazione
B) Siepi		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).	No
C) Stagni e laghetti		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: profondità minima: pari o superiore a 50 cm profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
D) Maceri		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No
D) Risorgive e fontanili.		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali.	No

***La "Fascia di rispetto" per la categoria A) Alberi isolati o in filare e B) Siepi deve corrispondere almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbita dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia, nel caso di alberi e arbusti già oggetto delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni) e comunque non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo se già presenti.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino "*" (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo "*" (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo "*" (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) "*" "		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino "*" (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa "*" (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

* Solo se già presenti.

Limitatamente alle "siepi" del sotto Tipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1.

Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Non sono ammesse al Tipo di operazione 10.1.09 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;

- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 1867 del 18/01/2018 per l'impegno b), così come recepito a livello regionale all'allegato II, recante “Regole di condizionalità di cui all'art. 93” del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

È ammessa l'adesione al Tipo di operazione 10.1.09 per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto.

3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Per le superfici agricole che adottano per la prima volta il sottotipo di operazione B) “Siepi e boschetti” sono ammissibili esclusivamente:

- siepi polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nella tabella B) e C), con prevalenza di quelle arbustive;
- boschetti polispecifici cioè costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva nella fila esterna (tra le specie elencate in tabella B) e C)).

Sono ammesse inoltre le superfici oggetto di precedenti periodi di impegno con le misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che con riferimento alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella A) specificamente per le siepi e i boschetti, possono non corrispondere ai requisiti dell'area per la distanza tra le piante sulla fila e tra le file, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto). Inoltre tali “Siepi e i boschetti” già oggetto di Misure agro-ambientali possono non corrispondere al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità.

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità delle superfici per le quali sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati, si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle tabelle B) e C), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro

chioma sul terreno. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire pertanto la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento alla possibilità di adesione al Tipo di operazione 10.1.09 concentrando l'applicazione degli interventi solo su un corpo separato o su alcuni corpi separati dell'azienda, si specifica che la superficie massima ammissibile per ogni corpo non potrà essere superiore al 20% della SAU del corpo/dei corpi medesimi.

La **relazione tecnica**, sottoscritta dal beneficiario include una planimetria catastale aziendale (o del corpo separato dove sono ubicate le tipologie degli elementi naturali oggetto del presente tipo di operazione) dove, nelle particelle catastali interessate, dovranno essere localizzate, delimitate ed evidenziate, le tipologie degli elementi naturali oggetto della domanda a cui la relazione è allegata.

Ad ogni tipologia di elemento naturale delimitata ed evidenziata, è da assegnare un codice numerico. Nel caso siano presenti più elementi naturali della medesima tipologia (pertanto separati l'uno dall'altro), deve essere assegnato un ulteriore e diverso codice numerico a ciascuno di essi. Per ogni tipologia di elemento naturale delimitato ed evidenziato dovrà essere inoltre riportato, sempre nella planimetria catastale, l'estensione di ogni elemento che deve includere anche le fasce di rispetto, con l'indicazione delle dimensioni di tali fasce di rispetto su ogni lato degli elementi naturali.

Ogni tipologia di elemento naturale deve essere oggetto della “Illustrazione delle modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno” che riporta nella relazione tecnica specificamente:

- l'elenco delle schede “registrazione operazioni” che potranno/dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda relativa alle eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per la tipologia di elemento naturale “stagni e/o laghetti” che si intendono attuare, da allegarsi solo nell'anno di effettuazione delle stesse;
- le “caratteristiche strutturali” di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) e C) presenti nello specifico sottotipo di operazione.

4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.09 prevede il rispetto degli impegni riportati nelle successive tabelle.

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.9. “10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020 per tutti gli ulteriori dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione A) e B)

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sotto tipi di operazione A) e B)	
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	I sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti, devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne).
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.
3. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	I “boschetti” devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
4. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno ed eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio.
5. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nei boschetti di pianura, qualora non danneggi le piante arboree e/o arbustive esistenti, può essere mantenuto almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.
6. Sotto tipo di operazione B) - “Siepi e boschetti” - Esecuzione di potature.	Nelle “siepi e nei boschetti” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e devono essere eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione C) e D)

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sotto tipi di operazione C) e D)	
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	Per gli interventi C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili (ad eccezione dei “fontanili e risorgive” dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) deve essere mantenuto un livello idrico minimo durante tutto l’anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Deve essere mantenuta una fascia di rispetto, inerbita dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti cresciuti spontaneamente, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri).
9. Sotto tipo di operazione C) Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Negli laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Le sponde di stagni e laghetti e delle isole devono essere dolcemente digradanti, con pendenza media inferiore a 25°.
10. Controllo della Nutria.	Deve essere effettuato il controllo della Nutria (<i>Myocastor coypus</i>) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro. Le catture devono essere registrate giornalmente.
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica sorveglianza della presenza delle tane.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Deve essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, tutti i sottotipi di operazione

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Tutti i sotto tipi di operazione.	
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	La fascia di rispetto di ogni sotto tipo di operazione tipo di intervento e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. Ad eccezione della fascia di separazione dei boschetti da altre superfici a bosco è ammessa la crescita spontanea di alberi e/o arbusti.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Sulla fascia di rispetto di ogni di ogni sotto tipo di operazione può essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura). Qualora sia effettuato tale controllo, deve essere eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo–luglio.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Non è consentito l'utilizzo di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza sulle superfici oggetto di impegno.
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (<i>Clematis vitalba</i>) e la relativa rimozione qualora presente.
25. Tenuta del registro	Custodire e tenere aggiornato, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

4.1. Specifiche agli impegni

Con riferimento agli impegni 1, 8 e 17 si specifica che non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato.

È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

Con riferimento all'impegno 2, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

Con riferimento all'impegno 5, si specifica che:

- possono essere mantenuti uno o più stagni e la sommatoria della loro superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo.
- nel caso in cui si intenda mantenere uno o più stagni (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui alla Tabella a).

Con riferimento all'impegno 6, si specifica che l'esecuzione delle potature (che non è obbligatoria) non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

Con riferimento all'impegno 9, si specifica che essendo obbligatorio il mantenimento di almeno un isolotto con sponde dolcemente digradanti durante tutto il periodo di impegno e essendo previsti periodi di asciutta per il controllo delle specie alloctone, in applicazione dell'impegno 14 e in applicazione delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (consentite al massimo una volta nel decennio di impegno), i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i devono essere eseguiti durante i suddetti periodi di asciutta osservandone le relative prescrizioni. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori e/o urgenti lavori di manutenzione degli isolotti e delle sponde, tali lavori andranno eseguiti nel rispetto sempre delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione. In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva ai Servizi Territoriali.

Con riferimento all'impegno 10, si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella delibera della Giunta regionale n. 551 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento all'impegno 14, si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente all'istruttoria.

Con riferimento all'impegno 25, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09, allegate (Allegato 1) al bando.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 17 e n. 18, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto dovrà essere presente in azienda un registro per ogni anno di impegno.

Ulteriori specifiche di impegno per le tipologie ambientali stagni e laghetti e maceri.

Negli stagni e/o laghetti e/o stagni, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, degli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo 1 agosto-31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel decennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti,
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua
- e/o all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie inoltre è necessaria la messa in asciutta a partire dal primo agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.09 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017. Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.09.

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Aziende faunistico-venatorie
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)

	Zonizzazione
Aree a prevalente tutela idrologica	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale. Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a "seminativo" dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella B); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori che rientrano nella competenza di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. In tale ipotesi la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal

01/01/2019 è fissata al 31 gennaio 2019. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.09 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

8. Dotazione finanziaria

Le risorse complessive disponibili, nella forma di aiuti di stato integrativi, per il presente bando sono quantificate in 1.100.021 euro. Pertanto, le risorse per la prima annualità di impegno (2019) ammontano a 550.010 euro¹.

9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.09 decorrenti dal 2019 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.9.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

1) Principi Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete Natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
- a prevalente tutela naturalistica;
- a prevalente tutela aree paesaggistica;
- a prevalente tutela idrologica.

2) Principi tecnici

- interventi del Tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Maggiore superficie aziendale impegnata.

Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella a) sono stati attribuiti alle diverse tipologie territoriali i pesi espressi in valore numerico per tutti i criteri.

¹ Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all’euro.

Nei criteri territoriali è attribuita la priorità massima alle superfici agricole che si intende impegnare in Rete Natura 2000 e a scalare con ordinazione decrescente sono assegnate priorità subordinate alle altre tipologie territoriali. Analogamente nei criteri tecnici la priorità più alta è attribuita alle superfici agricole impegnate in interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.	3

Totale 99

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza in domanda di superfici con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella A) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A

Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla Tabella A) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di

applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell’Allegato 6 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali provvederanno all’istruttoria della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al tipo di operazione 10.1.09 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno.

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l’eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;

- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

Il Tipo di operazione 10.1.09 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.09 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni Comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

18. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 23):

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO 8 - MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNO 17 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 2 - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 3 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE DI TERRENO INERBITO; IMPEGNO 4 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - FASCE DI SEPARAZIONE: IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 5 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO DI PIANURA (LA PRESENZA DI ALMENO UNO STAGNO PER BOSCHETTO NON È OBBLIGATORIA PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 6 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) - "SIEPI E BOSCHETTI" - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA VA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 7 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 9 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C) NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. SPONDE DOLCEMENTE DIGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 10 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C e D).
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 11 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 12 - ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 13 - RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LA TENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 18 - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 19 - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 20 - DIVIETO D'USO DI CONCIMI, LIQUAMI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DIGESTATI DI QUALSIASI PROVENIENZA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 21 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 22 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 23 - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 24 - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELL'AVITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE TIPOLOGIE AMBIENTALI - STAGNI E LAGHETTI E MACERI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO 14 – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGistrate NELLA SCHEDA 13).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA ___/___/___

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.
		CARPE	
		PESCE SILURO	
		CARASSIO	
		TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
		GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
		RANATORO	
		PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

* Riportare per ogni scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti; D) maceri.

** Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA ___/___/___

FIRMA _____

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15.

- IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
		ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
		OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

* Riportare per scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti; D) maceri; D) risorgive, D) fontanili.

** Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, e/o di più risorgive, e/o di più fontanili, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA ____/____/____

FIRMA _____

Note alla compilazione delle schede

SCHEMA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

ALLEGATO 2

OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di
Sviluppo Rurale**
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20_____

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e la conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario con impegno decennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario:

Ha _____

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ _____



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frasi di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.